

Roma, lì 25 marzo 2026

Oggetto: Nuovi obblighi e sanzioni in materia di sicurezza nel lavoro agile.

Con la recente entrata in vigore della Legge n. 34 dell'11 marzo 2026 (cd. Legge annuale sulle PMI), il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della sicurezza nel lavoro agile, introducendo importanti novità che incidono direttamente sugli obblighi dei datori di lavoro.

La principale innovazione riguarda l'inquadramento della sicurezza nel lavoro agile all'interno del D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stato introdotto un nuovo comma che disciplina espressamente gli obblighi prevenzionistici nei casi in cui l'attività lavorativa sia svolta al di fuori dei locali aziendali.

Pur senza modificare in modo sostanziale i contenuti degli obblighi già esistenti, la norma attribuisce ora piena rilevanza sistemica a tali disposizioni, collocandole all'interno del quadro normativo della sicurezza sul lavoro.

Resta confermato l'obbligo, già previsto dalla normativa sul lavoro agile, di fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta con cadenza almeno annuale.

Tale informativa deve:

- individuare i rischi generali connessi all'attività lavorativa;
- evidenziare i rischi specifici legati alle modalità di svolgimento della prestazione in smart working;
- includere, in particolare, i rischi connessi all'utilizzo di strumenti informatici (videoterminali), quali affaticamento visivo, problematiche muscolo-scheletriche e stress lavoro-correlato.

L'aspetto di maggiore rilievo è rappresentato dall'introduzione di specifiche sanzioni in caso di inadempimento.

La mancata consegna dell'informativa, la sua incompletezza o il mancato aggiornamento comportano ora: l'arresto da 2 a 4 mesi o in alternativa l'ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.

Si tratta di una novità sostanziale: in precedenza, infatti, l'obbligo non era assistito da una sanzione diretta nell'ambito della normativa prevenzionistica.

La norma chiarisce che, nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con una prestazione svolta in ambienti non direttamente controllabili.

Ne deriva che restano esclusi gli obblighi legati alla gestione strutturale dei luoghi di lavoro, ma assume centralità invece l'attività informativa e di prevenzione, quale strumento principale di tutela.

Viene inoltre ribadito il dovere del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate dal datore di lavoro.

Nel contesto del lavoro agile, tale collaborazione assume un ruolo particolarmente rilevante, configurando un modello di sicurezza fondato sulla responsabilità condivisa.

Alla luce delle novità introdotte, si raccomanda di:

- verificare la presenza e l'aggiornamento dell'informativa sul lavoro agile;
- adeguarne i contenuti ai rischi effettivi della prestazione da remoto;
- documentarne la consegna ai lavoratori e ai soggetti competenti;
- prevedere eventuali aggiornamenti periodici in relazione all'evoluzione delle modalità operative.

Lo Studio resta a disposizione per supportare le aziende nella revisione della documentazione e nell'adeguamento agli obblighi normativi.

Cordiali saluti